

AGEVOLAZIONI

Dal Semplificazioni bis nuova linfa per le agroenergie

di Luigi Scappini



Master di specializzazione
AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

Il c.d. **Decreto Semplificazioni bis** (D.L. 77/2021), **convertito** con **L. 108/2021**, pubblicato sul Supplemento Ordinario 181 della Gazzetta Ufficiale del **30 luglio 2021**, ha portato alcune **novità** interessanti per le **agroenergie**.

Gli **interventi**, come noto, si **innestano** in un contesto in cui li **Governo** si è **impegnato** con l'Unione Europea nella realizzazione dei progetti previsti dal **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR) tra cui, tema particolarmente caro e al contempo dibattuto dell'Unione Europea, vi è quello della **riduzione dell'emissione** dei **gas serra** attraverso l'incentivazione all'utilizzo di **forme energetiche alternative**.

Il **comma 5** dell'**articolo 31**, introdotto in sede di **conversione** in legge, interviene sull'**articolo 65 D.L. 1/2012** (c.d. Decreto liberalizzazioni); introducendo il **nuovo comma 1-quater**, viene, nello specifico, parzialmente **derogata** la **limitazione** contenuta nel **comma 1** per cui gli incentivi statali previsti al **D.Lgs. 28/2011** non spettano agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

Infatti, viene prevista la possibilità di **accedere** agli **incentivi** per gli **impianti agro-voltaici** che adottano **soluzioni integrative innovative** con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

Il successivo **comma 1-quinquies**, stabilisce, inoltre, che l'**accesso** agli **incentivi** è subordinato alla contestuale **realizzazione di sistemi di monitoraggio** che permettano la **verifica dell'impatto sulle colture**, il **risparmio idrico**, la **produttività agricola** per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Infine, quale norma di chiusura con intento antielusivo, è stabilito al **comma 1-sexies**

dell'**articolo 65 D.L. 1/2012**, che nel caso in cui dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui sopra, richieste per poter derogare alla regola generale e accedere agli incentivi statali, vengono meno i benefici fruiti.

Il successivo [articolo 31-bis D.L. 77/2021](#), introdotto anch'esso in sede di **conversione** in legge del decreto, interviene nel settore dei **biometano** e del **biogas**, stabilendo, con il preciso intento di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, che i **sottoprodotti** utilizzati come materie prime per l'**alimentazione degli impianti di biogas** compresi nell'allegato 1, Tabella 1.A, punti 2 e 3, al D.M. 23.06.2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, **costituiscono materie prime idonee** al riconoscimento della **qualifica di biocarburante avanzato** ai sensi del **D.M. 02.03.2018**.

Sempre per incentivare la produzione di biometano e biogas viene stabilito che le **norme relative** alla razionalizzazione e alla **semplificazione** delle **procedure autorizzative** previste dall'[articolo 12 D.Lgs. 387/2003](#) si **applicano** anche a **tutte le opere infrastrutturali** necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'**esproprio** dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al **D.P.R. 327/2001**.

Da ultimo si segnala la previsione di cui all'[articolo 31-ter D.L. 77/2021](#), sempre introdotto a mezzo della **L. 108/2021** di **conversione** del Decreto Semplificazioni bis, in materia ancora di biogas in un contesto di incentivazione all'economia circolare.

Con il fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della **fertilità dei suoli** e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, viene **modificato l'articolo 1, comma 954, L. 145/2018** (Legge di bilancio per il 2019), prevedendo che, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'[articolo 24, comma 5, D.Lgs. 28/2011](#), riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli **impianti** di produzione di energia elettrica alimentati a **biogas**, con **potenza elettrica non superiore a 300 kW** e facenti parte del ciclo produttivo di una **impresa agricola**, di **allevamento**, realizzati da imprenditori agricoli **anche in forma consortile** e la cui **alimentazione** deriva per **almeno l'80% da reflui** e **materie** derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'[articolo 2135, cod. civ.](#), e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto, **continuano ad accedere** agli **incentivi** secondo le procedure, le modalità e le **tariffe** di cui al **D.M. 23.06.2016**.